



DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Servizio di insegnamento delle attività motorie presso Case Circondariali Fiorentine Luglio 2021 - Giugno 2022

C.P.V.: 92620000-3

C.I.G. :87896844B2

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del consiglio comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 11/11/2013;
- Legge 26 luglio 1975 n. 354 “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” art. n. 15 e 17;
- D.P.R. n. 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà art. 59;
- L.R. Toscana n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” art. 7 c. 6 lett. d).

Art. 2 – Finalità e obiettivi

La finalità che si intende perseguire con il presente Capitolato d'appalto è quella di incoraggiare ed incrementare l'offerta di attività sportiva all'interno delle Case Circondariali Fiorentine dal momento che lo sviluppo della pratica sportiva negli ultimi anni rappresenta un nuovo bisogno sociale e un diritto per i cittadini di tutte le età, condizioni sociali, genere e nazionalità di provenienza. Per questi motivi, i traguardi da conseguire si collocano ben oltre la competizione e l'agonismo, e vogliono rispondere a richieste individuali e collettive di benessere, di occasione di socializzazione nonché strumento di educazione.

Gli obiettivi generali del presente Capitolato sono i seguenti:

- Promuovere e valorizzare la pratica dell'attività motorio sportiva come educazione permanente e prevenzione, per il conseguimento di un'adequata correlazione tra pratica sportiva, benessere interiore, socializzazione e stile di vita;

- Migliorare la forma fisica attraverso il consolidamento della forza, della resistenza, della mobilità articolare, dell'equilibrio e della coordinazione neuromuscolare;
- Sviluppare la consapevolezza delle potenzialità individuali per il raggiungimento del massimo livello di autonomia;
- Incrementare le occasioni di socializzazione, allo scopo di contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio;
- Operare per il mantenimento e/o potenziamento delle capacità motorie residue anche in tutti i casi di situazioni di handicap permanenti e/o transitorie;
- Pratica di attività motorio/sportive finalizzata al miglioramento delle condizioni carcerarie, favorendo l'attivazione di momenti di aggregazione tra detenuti;
- Programmazione e realizzazione di iniziative sportive socializzanti che mettano in contatto l'ambiente esterno con la realtà carceraria;
- Organizzazione di attività formative in ambito sportivo quali strumenti di collegamento con l'associazionismo, il mondo del lavoro e la realtà della vita fuori dal carcere;
- Organizzazione tornei di sport di squadra sia internamente alle strutture carcerarie che all'esterno; pallavolo, calcio;
- Partecipazione di gruppi di detenuti a manifestazioni sportive cittadine.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto e luoghi di esecuzione degli interventi

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di insegnamento delle attività motorie presso le Case circondariali fiorentine (in linea con gli obiettivi istituzionali derivanti da normative nazionali e regionali in materia di azione rieducativa e reinserimento sociale per la popolazione sottoposta a misure privative e limitative della libertà), ivi compresa l'organizzazione e la realizzazione di giornate e manifestazioni anche con la presenza di soggetti esterni (scuole, società sportive, associazioni, ecc...) per almeno **200 ore totali all'anno**.

Il servizio è articolato in 52 settimane e segue l'articolazione oraria sotto indicata per un totale complessivo di **35 ore settimanali**:

SOLLICCIANO MASCHILE

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
8:30- 10:00	8:30- 10:00	8:30- 10:00	8:30- 10:00	8:30- 10:00	9:00 – 11:00
Penale	Penale	Penale	Penale	Penale	Penale
10:30-12:00	10:30-12:00	10:30-12:00	10:30-12:00	10:30-12:00	
Giudiziario	Giudiziario	Giudiziario	Giudiziario	Giudiziario	

SOLLICCIANO FEMMINILE

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
13:30-15:30	13:30-15:30	9:00 – 11:00	13:30-15:30	13:30-15:30	9:00 – 11:00

MARIO GOZZINI

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
13:30-15:30	13:30-15:30			13:30-15:30	

Art. 4 – Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di **mesi 12 (dodici)** con decorrenza dalla data di affidamento.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Il soggetto affidatario si impegna, alla scadenza del rapporto contrattuale, e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare l'appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo massimo di **90 giorni**.

Art. 5– Modalità di svolgimento del servizio

L'organizzazione del servizio in oggetto dovrà essere impostata secondo le seguenti modalità, fermo restando che l'Amministrazione Comunale determina gli indirizzi programmatici, le finalità e gli obiettivi:

-Attività sportive rivolte a popolazione ristretta, da effettuarsi nei luoghi e nei tempi meglio specificati nel precedente art. 3 per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio per un totale di **1820 ore frontali**;

-Istruttori con Diploma di laurea triennale in scienze motorie o equipollente ed in possesso di attestato di formazione dispositivo BLSD.

Art. 6 – Vincoli organizzativi

Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti delle Case Circondariali e del Comune di Firenze.

Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze delle Case Circondariali, del Comune di Firenze o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

Art. 7- Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo stimato per l'intera durata dell'appalto, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **41.500,00** (quarantunomilacinquecento/00). In caso di proroga tecnica, per un periodo massimo di 90 giorni, l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 51.732,87 IVA esclusa.

L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto del servizio, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al presente servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Piazza E. Berlinguer n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento delle prestazioni, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, altresì, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture bimestrali, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- **Codice Cig: 87896844B2**
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 8 – Modifiche del capitolato/contratto

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 – Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Il Comune esercita le funzioni di direzione e controllo delle attività oggetto dell'appalto svolgendo i controlli in ordine alla corretta esecuzione e alla qualità delle prestazioni richieste al soggetto affidatario.

E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi – previa autorizzazione della Direzione del carcere - al fine di verificare la conformità delle prestazioni fornite dall'affidatario alle prescrizioni di legge e

alle condizioni contrattuali. Il soggetto affidatario è tenuto a fornire tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

Art. 10 - Report annuale attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto affidatario trasmette, con cadenza annuale, alla Direzione Cultura e Sport, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse (nei tempi e nei modi concordati in sede di esecuzione del contratto), il report dell'attività svolta.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell'esecuzione del contratto.

Art. 11- Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

- a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare, il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
- e) compiere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) confermare l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;
- h) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
- i) presentare, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
- j) svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità del soggetto affidatario

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'appaltatore, sono trattenute dal certificato di pagamento le somme corrispondenti all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

13. Trattamento dei dati

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy sopra citata, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 5 gg. dall'aggiudicazione, i dati relativi al soggetto individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. I rapporti saranno regolati mediante stipula di apposito contratto, secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). In caso di mancata comunicazione, verrà nominato il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, che è tenuto a sottoscrivere il contratto allegato all'atto di nomina.

Art. 14- Responsabilità in materia di sicurezza

L'appaltatore, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dal medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà responsabile pertanto della sicurezza e

dell'incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza dell'appalto affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell'appalto la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell'appalto;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione dell'appalto;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai terzi durante il periodo di esecuzione del contratto.

Art. 15 - Polizze assicurative

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone (personale comunale, utenti e terzi in genere) e/o cose in dipendenza del presente appalto, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il soggetto affidatario deve essere in possesso di idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente.

Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi con massimale non inferiore a euro € 2.000.000,00.

Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività ed alle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il soggetto affidatario per le attività del presente capitolato di appalto.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario che si assume ogni responsabilità al riguardo.

Art. 16 - Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo pec, al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato.

Art. 17 - Rischi da interferenze inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel presente appalto non vi sono interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori del Committente.

In fase di valutazione preventiva dei rischi non sono stati individuati costi aggiuntivi relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Art. 18 - Esecuzione d'urgenza del contratto

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare all'appaltatore l'esecuzione d'urgenza del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

In tal caso il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 19 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Regolamento".

Art. 20 - Dipendenti delle P.A. – Divieti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, – sottoscrivendo il contratto di appalto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 21 – Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. A tale garanzia, ricorrendone i requisiti, si possono applicare le riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del Codice, per la Garanzia provvisoria.

Art. 22 - Subappalto

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le eventuali prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40 % dell'importo contrattuale.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. a), in sede di esecuzione dell'appalto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Art. 23 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta economica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempimento. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempimento

Inadempimento	Penalità in euro
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza)	€ 200,00

Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art.3 (per ogni settimana di ritardo)	€ 200,00
Violazione degli obblighi di cui all'art. 12 (per ciascuna violazione)	€ 100,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 (per ciascuna violazione)	€ 100,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art.14 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni di cui all'art.19 (per ciascuna violazione)	€ 100,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 24, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 24- Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013".
- Attribuzione di incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- la mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;
- il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulato fra la Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze;

- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- la cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o normativa previdenziale;
- l'affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 24 del presente capitolato;
- la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- la liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi l'appalto, secondo le disposizioni del Codice, in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione dell'appalto. L'appaltatore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Art. 25 - Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dal nuovo affidamento del contratto.

Art. 26 - Assoggettamenti Fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 27 - Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 28 - Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 - Definizione delle Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 - Spese, imposte e tasse

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che sarà stipulata in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 31 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO SPORT
Dott.ssa Carla De Ponti